



Tribunale Ordinario di Ferrara

IL TRIBUNALE

nel procedimento n. r.g. P.U. **70/2023** ha adottato il seguente

DECRETO

██████████, che attualmente è piccolo artigiano che si dedica a installazione e riparazione di infissi e tapparelle, senza dipendenti e senza alcun bene strumentale di rilievo, si affaccia al concordato minore con una cifra di circa 180mila euro di debiti esclusivamente verso l'Erario ed Enti Previdenziali. Lo stesso gestore nella sua relazione afferma che *“l'azienda è potuta rimanere sul mercato a partire dall'anno 2007 grazie anche all'indebitamento fiscale e grazie anche al fatto che gli enti preposti alla riscossione, vuoi per motivi di politica sociale, vuoi perché non disponevano di strumenti efficaci, hanno sostanzialmente tollerato tale comportamento”*.

Sotto tale profilo non si può mancare di rilevare che quando l'imprenditore si avvede di non riuscire a pagare i costi correnti, tra cui le imposte e i contributi, deve o cessare la propria attività o intervenire su di essa ristrutturandola: è escluso che egli abbia qualsiasi giustificazione nel momento in cui decide di non pagare le imposte e di proseguire l'attività, finanziandosi illegalmente a mezzo del mancato pagamento delle tasse e creando peraltro una impari concorrenza rispetto agli imprenditori che le imposte le pagano e “drogando” il mercato. Non è affatto vero che, come afferma il ricorrente nella memoria da ultimo depositata, che la scelta di non pagare le imposte sia *“purtroppo di fatto “obbligata” in situazioni di costante calo dei ricavi e quindi delle entrate”*. Obbligato, per contro, è il pagamento delle imposte che sono notoriamente proporzionali al reddito.

Il debitore propone di proseguire la sua attività per quattro anni, versando ai creditori la somma di euro 200 al mese, per giungere a soddisfare 11,3% dei crediti erariali chirografari.

La proposta non ha ricevuto la approvazione dei creditori: ADE, la cui massa creditoria rende il suo voto determinante per la approvazione della proposta, non solo a espresso

voto negativo, ma ha depositato osservazioni sulla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

Il Giudice deve quindi, ai sensi dell'art. 80 comma 1 seconda parte CCI, valutare se la singola posizione creditoria del creditore dissenziente riceva dalla esecuzione del piano proposto un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione controllata.

Sotto questo profilo la convenienza del CM rispetto alla LC era stata dal ricorrente sostenuta sulla base del fatto che in assenza di omologa del piano il debitore non avrebbe proseguito l'attività artigiana ma si sarebbe contentato della pensione di 850 euro (non pignorabile poiché inferiore ai 1000 euro con la conseguenza che nella liquidazione non si sarebbe potuta trattenere alcuna somma della pensione a favore della procedura). In assenza di beni la liquidazione sarebbe stata quindi in sostanza priva di possibile attivo distribuibile, escludendo il debitore la possibilità di continuare la attività in caso di procedura liquidatoria.

Si riporta in merito la osservazione del gestore nella propria relazione: *“la chiusura dell'attività comporterebbe la riduzione del reddito del debitore alla sola pensione versata dall'INPS per un ammontare di € 850,00 mensili, impignorabile ex art. 545 c.p.c.; in conclusione l'alternativa liquidatoria non appare conveniente perché, non essendovi beni neppure futuri da liquidare, porterebbe zero incassi”*.

E del resto la intenzione del debitore di cessare l'attività, laddove non omologato il piano, appare chiara alla lettura del ricorso: *“si specifica infatti che l'ipotesi proposta è sicuramente migliorativa dell'alternativa liquidatoria. Questa conclusione è da ricercarsi nel fatto che liquidando il patrimonio del ricorrente, che dovrebbe chiudere l'attività di artigiano attività che come detto non è patrimonializzata, mancherebbe del tutto la somma di € 200,00 per i 48 mesi di durata della procedura in quanto non sarebbe più in grado di produrre reddito, a parte la pensione di anzianità, e che gli consentirebbe di condurre una vita dignitosa.”*

Osserva sul punto ADE:

Non solo, l'attestatore pone come elemento di convenienza del piano il fatto che il debitore continuerebbe la propria attività artigianale solo a condizione che venisse omologato il piano. In caso contrario egli cesserebbe la propria attività e vivrebbe con la pensione INPS di € 850,00 al mese.

Risulta molto discutibile che la motivazione del debitore a continuare ad esercitare la sua attività dipenda dall'omologa del piano. Innanzitutto è bene chiarire che il contribuente è un artigiano, non ha dipendenti né possiede uno stabilimento né un magazzino. I beni aziendali si riducono agli attrezzi per sistemare o montare tende che vengono acquistate di volta in volta. La cessazione dell'attività non comporta alcuna cessione d'azienda, nessun licenziamento di personale, la scelta sulla continuazione o meno dell'attività dipende esclusivamente dalle valutazioni personali del debitore. Nulla

impedisce al debitore di continuare ad esercitare l'attività nonostante la mancata omologa o di cessarla nonostante l'omologa del piano. Stabilire un nesso fra omologa e cessazione dell'attività è quantomeno aleatorio. Si tratta di affidare l'effettiva realizzazione del piano ed il conseguente giudizio sulla convenienza dello stesso a scelte meramente discrezionali del debitore, scelte modificabili e rivedibili dal contribuente nel corso della durata quadriennale del piano.

Infine la possibilità che il debitore possa cessare la propria attività in mancanza dell'omologa del piano e vivere con € 850,00 mensili di pensione stride con l'affermazione secondo cui egli avrebbe bisogno di € 1.300,00 per condurre una vita dignitosa. In sostanza ci si chiede se i € 200,00 mensili che egli intende destinare al ceto creditorio siano effettivamente la somma massima che egli può destinare al ceto creditorio dei € 1.500,00 di reddito netto a sua disposizione o se non siano piuttosto una somma minima che egli ha deciso di destinare a chiusura dei propri carichi tributari.

Ora: il presupposto da cui partono il ricorrente e il gestore è profondamente errato. Così come il debitore può nell'ambito del CM (e lo dimostra con il piano finanziario e industriale) sostenere i costi della attività per quattro anni e ricavare in media un reddito netto di 1500 euro al mese di cui può destinarne 200 ai creditori, non v'è dubbio che tale possibilità egli la abbia anche nella liquidazione controllata; in tale ambito il giudice non potrebbe certamente intaccare la pensione per i noti limiti di pignorabilità, ma potrebbe e dovrebbe trattenere una somma dal reddito di 1500 euro mensili, tenendo conto della pensione di 850 e quindi del reddito complessivo di 2.250. Peraltro, si ignora la posizione pensionistica della moglie nonché l'importo documentato delle spese di mantenimento, di modo che non è dato valutare quale potrebbe essere la parte di reddito che il debitore può trattenere per il proprio mantenimento.

In ricorso non sono affatto offerti questi elementi di modo da potere verificare che la quota di 200 euro mensile sia quella massima che il debitore può cedere ai creditori, in ipotesi di liquidazione controllata: non è quindi possibile affermare che anche in sede

liquidatoria il giudice stabilirebbe una quota di reddito da versarsi alla procedura uguale a quella proposta, anzi. Né è possibile affermare che in sede di liquidazione controllata il debitore non abbia la possibilità di proseguire la propria attività, a ciò autorizzato dal giudice, laddove il liquidatore ritenga -ed in questo caso è lo stesso debitore ad affermarlo con il supporto del gestore- che la prosecuzione dell'attività sia in grado di coprire i costi correnti e di assicurare un ricavo netto.

Per questo deve concludersi circa la correttezza della osservazione del dissenziente perché' la argomentazione svolta dal ricorrente è insoddisfacente a provare la non deteriorità del trattamento proposto rispetto a quello rinvenibile da una liquidazione controllata.

A fronte delle osservazioni del creditore dissenziente e della mancata piena dimostrazione del presupposto della convenienza (intesa quale non deteriorità) della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, la istanza di omologa non può essere assecondata.

Ne consegue il rigetto della istanza di omologa.

PQM

Rigetta la omologa.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente che conteneva errori materiali.

Ferrara, 21/02/2024

Il GD

Dott. Anna Ghedini